

Marco P. Pavese

«Cetera iura evicit» Evizione e «donazione» di servitù prediali nell'iscrizione di un cippo confinario da *Luceria*

1. È stata pubblicata in anni recenti un'iscrizione ritrovata a *Luceria*, in *Apulia*, che presenta qualche interesse per l'indagine su alcuni aspetti dell'esperienza giuridica romana.

Il testo pervenuto, databile, «essenzialmente su base paleografica», intorno alla metà del secolo II, si presenta inciso su due facce contigue di un cippo confinario in forma di parallelepipedo ma non si caratterizza per continuità poiché dopo la prima faccia («Lato A» dell'edizione) proseguiva lungo due facce (Lati «B» e «C») ove è ora perduto, terminando nella quarta («Lato D»), nuovamente in buona parte decifrabile¹.

La lettura proposta è la seguente:

Lato A:

----- ? / [- - -]+[- - - ?] / *finis hinc* / [i]n fronte[m?] / [v]iae Romana[e] /⁵
[R]osciae C. [- - -] / [M]odestae adtr[ibutus] p[er] / [arb]itrum publicum

Lato D:

----- ? / [- - -]+[- - -] / et A[- - -]+us / *cetera iura quae Rosciu[s]* /⁵ *Secundus*
a[b] / *heredibus* C. / [- - -]ni *Heli evic[it]* / *Modestae* [- - - ?] / [- - -] *suae dona[rit]*.

Come ha evidenziato l'editrice, l'iscrizione del «Lato A» contiene l'indicazione di un confine fondiario (*finis*) esteso, lungo una non meglio precisata

1) Cfr. M. CHELOTTI, *Controversia confinaria da Luceria*, in «Gérer les territoires, les patrimoines, les crises. Le Quotidien municipal II» – cur. L. Lamoine, C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni –, Clermont-Ferrand 2012, p. 147-157 (p. 152 per la proposta di datazione); cfr. «AE.» 2012, 386.

via Romana, dal luogo di apposizione del cippo (*hinc*) fino a un termine che non è dato conoscere, con ogni probabilità in quanto ricordato nelle parti non più leggibili del reperto². Il confine di cui è notizia delimitava un fondo in proprietà di una *Roscia Modesta*, figlia o liberta di Gaio, e risulta assegnato (*adtributus*) da un *arbiter publicus*.

Quest'ultima locuzione pare costituire ad oggi un *hapax* nelle fonti antiche³ ma risulta condivisibile la congettura dell'editrice che la qualifica di 'publicus' attribuita all' 'arbiter' sia da ricondurre alla definizione di una controversia inerente la posizione del confine fra la via pubblica e la proprietà fondiaria di *Roscia Modesta*⁴.

2. Più complessa appare la vicenda sintetizzata nel pur lacunoso testo inciso sul «Lato D», laddove si afferma che un personaggio di cui è in gran parte caduto il nome (*A*[- -]+*us*) ebbe a donare a *Modesta sua i cetera iura* che Roscio Secondo *evicit* dagli eredi di un altro soggetto: *C(aius) [- -]n(i?)us Helius*.

La piena comprensione del dettato epigrafico presupporrebbe la conoscenza dei rapporti parentali esistenti fra i personaggi menzionati: la limitata estensione delle parti leggibili non consente purtroppo di raggiungere certezze al riguardo. Premesso tuttavia che la *Roscia Modesta* del «Lato A» è plausibilmente da indentificare con la *Modesta* richiamata nel «Lato D», si può ricordare come l'editrice abbia osservato che la terza linea di tale lato potrebbe essere integrata nella forma *A(nus) [Rosc]ius* (con omissione del *cognomen* per ragioni di spazio), consentendo così di riconoscere nel donante un altro componente del gruppo familiare, forse un fratello della stessa *Roscia Modesta*, laddove *Roscius Secundus* poteva essere il padre di entrambi⁵.

Al di là di tali identificazioni, che ove confermate assumerebbero rilievo in tema di successione ereditaria dei figli, il testo presenta, come accennato, motivi di interesse anche per altri aspetti: quello dell'esercizio della garanzia per evizione e quello della «donazione» di *iura (praediorum)*, ovviamente da intendere, data l'epoca, quale negozio giuridico caratterizzato da una *causa donationis*.

²) CHELOTTI, *op. cit.*, p. 151 s.; ivi l'ipotesi che la 'via Romana' di cui è menzione nel testo corrispondesse alla «via che, partendo da *Luceria*, arrivava ad *Aecate*, dove si poteva collegare alla nuova grande arteria, che portava a Roma», vale a dire alla via Traiana.

³) Si vedano E. DE RUGGIERO, 'Arbiter', in «DE.», I, Roma, 1895, p. 613 ss., e O. HEY, 'Arbiter', in «ILL.», II.2, Leipzig, 1900, c. 404 ss.; cfr. CHELOTTI, *op. cit.*, p. 152.

⁴) CHELOTTI, *op. cit.*, p. 150 s.

⁵) CHELOTTI, *op. cit.*, p. 150 s.

3. Iniziando dal primo profilo, rileva l'affermazione che sarebbero pervenuti a (Roscia?) *Modesta i cetera iura quae Rosciu[s] Secundus a[b] heredibus C. [- -]ni Heli evic[it]*, con plausibile riferimento all'avvenuta rivendica di servitù prediali⁶: il tipo di supporto e la formalizzazione espressiva del dettato inducono inoltre la percezione di un impiego in senso tecnico-giuridico del predicato, con l'implicazione che la rivendica sarebbe seguita all'alienazione di un fondo che di tali servitù era gravato⁷.

Parrebbe, in altri termini, che il terreno di cui si tratta fosse stato acquistato da Elio o, meno probabilmente, dai suoi eredi come libero da non meglio precisati '*iura (praediorum)*', dei quali Roscio Secondo sarebbe in seguito riuscito ad affermare la spettanza a un proprio fondo. La verifica di tale congettura richiede tuttavia una più approfondita riflessione sulla vicenda.

3.1. Gli esempi epigrafici di una terminologia corrispondente al fenomeno dell'evizione sono senz'altro piuttosto rari: oltre all'iscrizione lucerina si può ricordare qui «CIL.» XII.5278, un'epigrafe di *Narbo Martius* dal seguente tenore⁸:

monu]men{i}<t>um evicit, idem[que] nomina restituit.

Premesso che la lettura *monu]men{i}<t>um* è stata proposta dallo Hirschfeld, editore del testo nel «CIL.», a fronte della sequenza letterale *menium* attestata

⁶) Cfr. CHELOTTI, *op. cit.*, p. 151, ove i *iura* in considerazione, evidentemente in quanto '*cetera*', sono esemplificati con esclusione delle servitù di passaggio e acquedotto.

⁷) Sul significato tecnico-giuridico della terminologia '*evincere*' / '*evictio*' cfr. H. ANKUM, *Problemi concernenti l'evizione del compratore nel diritto romano classico*, in «Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso internazionale» (Pisa-Viareggio-Lucca, 17-21 aprile 1990) – cur. L. Vacca, II, Milano 1991, p. 601 ss. (ora in '*Extravagantes. Scritti sparsi sul diritto romano* – cur. C. Masi Doria e J.E. Spruit –, Napoli, 2007, p. 199 ss.); ivi lo studioso evidenzia un significato, riferito solamente all'avvenuta pronuncia giurisdizionale a favore dell'attore che ha agito in rivendica contro l'acquirente della *res*, accanto a un significato più circostanziato laddove a tale pronuncia sia seguita la perdita del possesso della cosa da parte dell'acquirente medesimo per effetto della soccombenza.

⁸) Cfr. A. LEBÈGUE, F. GERMER-DURAND, A. ALLMER, *Recueil des inscriptions antiques de la province de Languedoc* (C. DEVIC, J. VAISSETE, *Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives*, XV), Toulouse, 1893, p. 478, n. 1660: «Il s'agit d'une sépulture rendue à ceux qui l'avaient déjà occupée; on y grava de nouveau leurs noms»; E. DELLONG, *Narbonne et le Narbonnais (Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archéologique* publié sous la responsabilité de M. Provost, 11.1), Paris, 2002, p. 460, n. 79.

nella tradizione manoscritta, si può osservare che in questo caso il titolare del *iura sepulchri* sembrerebbe avere fruttuosamente esercitato l'evizione a fronte di un negozio, non meglio conosciuto, che lo avrebbe privato dei diritti di sepoltura e quindi della possibilità di utilizzare il monumento⁹. Alla ricostruzione degli accadimenti concorre l'espressione finale che consente di evidenziare come l'interessato, dopo il positivo esperimento dell'evizione, avesse ripristinato le originarie iscrizioni funerarie a suo tempo rimosse dal soggetto passivo dell'evizione stessa.

Una vicenda confrontabile si riscontra in «CIL.» VI.19295 (= «CIL.» X.5736 a seguito del successivo trasporto a Perugia = Orelli 4408 = «I.L.S.» 8384), iscrizione urbana databile alla seconda metà del secolo I¹⁰ di cui si riporta di seguito l'espressione che qui rileva¹¹:

Hoc monumentum suum violatum vindicarunt et restituerunt no{n}mina obitoru{n}t<m>.

In questo caso, il verbo impiegato attesta esplicitamente la semplice rivendica del sepolcro¹², contribuendo a confortare per differenza l'ipotesi dell'impiego in senso tecnico del perfetto 'evicit' nell'esempio narbonense¹³.

⁹) Su questi temi si veda *infra*, nt. 23 e 24 e testo corrispondente

¹⁰) L'autore rivolge un sentito ringraziamento a Giovanni Mennella per la cortese conferma della datazione dell'epigrafe.

¹¹) Il dettato completo, ove l'espressione riportata nel testo è preceduta dalla formula di dedizione del monumento sepolcrale e dai *tria nomina* di tre personaggi, è il seguente:

Heraclides Menodoti f(i)lius / Calliste matri suae et / Menodoto fratri l(i)bertis l(i)bertorumque l(i)bertis p(osterisque) om(nibu)s / Ti(berius) Plantius Lupus / Ti(berius) Plantius Euaristus / A(ulus) Plantius Synegdemus / hoc monumentum suum / violatum vindicarunt et / restituerunt no{n}mina / obitoru{n}t<m>.

Sulle particolarità della grafia originale cfr. E. DIEHL, *Vulgärlateinische Inschriften*, Bonn, 1910, p. 50 s., n. 575, M. LEUMANN, *Lateinische Laut- und Formenlehre* (M. LEUMANN, J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, «Lateinische Grammatik», I), München, 1977 (precedente ed. München, 1926-1928), p. 221, J.-V. RODRÍGUEZ ADRADOS, *Geminadas latinas = zgrafemas acentuales?*, in «Estudios clásicos», LXXXVIII, 1984, p. 127 e nt. 23, e M. RODRÍGUEZ-PANTOIA MÁRQUEZ, *Las oclusivas orales en latín vulgar*, in «Habis», X-XI, 1979-1980, p. 138 e nt. 25.

¹²) Sull'uso «di *vindicare* (o *petere*) seguito dallo specifico tipo di servitù» nelle fonti giurisprudenziali cfr. G. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, Napoli, 1967, p. 11 s. (da cui la citazione)

¹³) Si veda pure «CIL.» XIV.1246, da Ostia, databile al II secolo, con l'espressione '*qui convicerunt et titul(os?) restituerunt sibi et suis*', ove il verbo '*convicerunt*' è così esplicato dal Dessau, *ibid.*: '*scilicet iudicio eos qui sepulchrum vel laeserant vel sibi vindicaverant*'; cfr. M. DE PAOLIS, '*Iura sepulchrorum*' a Ostia: *consuntivi tematici ragionati*, in «Archeologia classica», LXI, 2010, p. 585 n. Aa22 (con datazione). L'autore rivolge un particolare ringraziamento a Maria Letizia Caldelli per la cortese informazione bibliografica.

3.2. Le testimonianze epigrafiche ora considerate, ove si consenta con le interpretazioni proposte, trovano riscontro nella riflessione giurisprudenziale¹⁴, come dimostra, fra altri, il seguente testo, riconducibile alla tradizione del pensiero di Quinto Mucio.

D. 18.1.66.pr. (Pomp. 31 *ad Q. Muc.*): In vendendo fundo quaedam etiam si non dicantur, praestanda sunt, veluti ne fundus evincatur aut usus fructus eius, quaedam ita demum, si dicta sint, veluti viam iter actum aquae ductum praestatu iri: idem et in servitutibus urbanorum praediorum.

Ribadisce Pomponio che il silenzio del venditore intorno all'esistenza di servitù passive a carico dell'immobile alienato non comporta di per sé alcuna responsabilità da parte sua, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di evizione dell'intero fondo o dell'usufrutto su di esso costituito: una responsabilità dell'alienante sarebbe configurabile solo allorquando l'esistenza di servitù passive fosse stata espressamente esclusa¹⁵.

Il retaggio del pensiero di Quinto Mucio, oltre a quello concordante di Masurio Sabino, nell'enunciazione del principio ora evidenziato emerge ancor più esplicitamente dal testo che segue.

D. 21.2.75 (Venul. 16 *stipul.*): Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite secutae sunt et vindicentur ab alio, Quintus Mucius et Sabinus existimant venditorem ob evictionem teneri non posse: nec enim evictionis nomine quemquam teneri in eo iure, quod tacite soleat accedere: nisi ut optimus maxi-

¹⁴) In argomento cfr., specificamente, fra altri, H. ANKUM, *L'actio auctoritatis' appartenant à l'acheteur 'mancipio accipiens' a-t-elle existée?*, in «Accademia Romanistica Costantiniana. Atti. III Convegno internazionale (Perugia - Trevi - Gualdo Tadino, 28 settembre - 1° ottobre 1977)», Perugia, 1979, p. 1-45, ID., *Eviction of servitudes in Roman Law*, in «Nihil obstat». Essays W.J. Hosten», Durban, 1996, p. 7-18 (ora in «*Extravagantes*», cit., p. 325-337), e T. PERALTA ESCUER, *Evicción de servidumbres prediales en el derecho romano clásico*, Lleida, 1996, *passim*; di rilievo, anche nella visuale diacronica, il contributo di L. SOLIDORO MARUOTTI, «... Si vero sciens reticuit et emptorem decepit ...» (D. 19.1.13 pr.): *'vizi di fatto', 'vizi di diritto' e reticenza del venditore*, in «Fides humanitas ius». Studii in onore di Luigi Labruna», VIII, Napoli, 2007, p. 5269 ss., in particolare p. 5305-5313 (ripreso in EAD., *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli, 2007, p. 71 ss., in particolare p. 96-101).

¹⁵) Sul frammento cfr., fra altri, H. ANKUM, *Pomponio, Juliano y la responsabilidad del vendedor por evicción con la 'actio empti'*, in «RIDA.», XXXIX, 1992, p. 71 ss., ID., *Problemi concernenti l'evizione*, cit., p. 615 e n. 51 (ora in «*Extravagantes*», cit., p. 213 e n. 51), PERALTA ESCUER, *Evicción de servidumbres*, cit., *passim*, in particolare p. 88 e 157, L. SOLIDORO MARUOTTI, «... Si vero sciens reticuit», cit., p. 5307 ss. (= *Gli obblighi d'informazione*, cit., p. 97 ss.) e C.J. BANNON, *Servitudes and the Sale of Land, in Gardens and Neighbors: Private Water Rights in Roman Italy*, Ann Arbor, 2009, p. 208 e nt. 22.

musque esset traditus fuerit fundus: tunc enim liberum ab omni servitute praestandum. [...] et vera est Quinti Muci sententia, ut qui optimum maximumque fundum tradidit, liberum praestet, non etiam deberi alias servitutes, nisi hoc specialiter ab eo accessum sit.

Nel frammento¹⁶, in caso di persistenza delle servitù passive di cui fosse stata omessa la menzione in sede di alienazione del fondo, si tramanda l'opinione dei giuristi ricordati che l'acquirente, subita l'evizione delle servitù stesse, non potesse rivalersi sull'alienante¹⁷, a meno che in sede negoziale quest'ultimo non avesse espressamente indicato il fondo stesso con la qualifica di *'optimus maximusque'*¹⁸. Esplicito è l'assenso manifestato da Venuleio nel secolo II rispetto al pensiero dei predecessori¹⁹.

¹⁶ Sulla testimonianza, considerato nella visuale che qui maggiormente rileva anche con riguardo al possibile esercizio dell'*actio auctoritatis*, cfr., fra altri, A. BURDESE, *Considerazioni sulla configurazione arcaica delle servitù (a proposito di taluni recenti studi)*, in «Studi G. Grosso», I, Torino, 1968, p. 516 s. (con rassegna dei problemi testuali), M. TALAMANCA, *'Vendita in generale (diritto romano)'*, in «ED», XLVI, Milano, 1993, p. 407 ss. e nt. 1077 (con riferimenti alla bibliografia precedente), W. ERNST, *Rechtsmängelhaftung*, Tübingen, 1995, p. 112 e nt. 80 e p. 175 e nt. 252, PERALTA ESCUER, *Evicción de servidumbres*, cit., p. 128 ss. e 153 ss., SOLIDORO MARUOTTI, *'... Si vero sciens reticuit'*, cit., p. 5308 nt. 116 e p. 5312 ss. (= *Gli obblighi di informazione*, cit., 97 nt. 116 e p. 100 s.), e C.J. BANNON, *Servitudes and the Sale of Land*, cit., p. 206 ss. e n. 18; il rilievo della testimonianza per la conoscenza della storia della nozione di servitù è stato richiamato anche da M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*², Torino 2011, p. 77 e 322 s.

¹⁷ Sulle diverse azioni spettanti all'acquirente per l'esercizio dell'evizione cfr. espressamente ANKUM, *Problemi concernenti l'evizione*, cit., p. 597 ss. (ora in *'Extravagantes'*, cit., p. 195 ss.).

¹⁸ Si veda pure D. 18.1.59 (Cels. 8 dig.): *'Cum venderes fundum, non dixisti 'ita ut optimus maximusque': verum est, quod Quinto Mucio placebat, non liberum, sed qualis esset, fundum praestari oportere'*. Diverso è il caso prospettato in D. 21.2.69.5 (Scaev. 2 quaest.): *'qui fundum tradidit et, cum sciat certam servitutem deberi, perfusorie dixerit: 'itineris actus quibus sunt utique sunt, recte recipitur', evictionis quidem nomine se liberat, sed quia decepit emptorem, empti iudicio tenetur'*. Nel concludere la compravendita di un fondo gravato da servitù passive il venditore ne aveva dichiarato l'esistenza mediante l'impiego di un'antica formula negoziale (*'itineris actus quibus sunt utique sunt, recte recipitur'*) non più chiaramente intelligibile; nel dare atto che l'alienante si era comunque liberato dalla responsabilità per evizione, il giurista afferma che egli poteva tuttavia essere convenuto con l'*actio empti* in quanto l'impiego di un'espressione oscura per l'acquirente configurava un comportamento riprovevole sotto il profilo del *dolus in contrabendo*; cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, II, Milano, 1976, p. 109 s. (ivi anche una plausibile ricostruzione del testo originario della clausola negoziale).

¹⁹ Sull'assenso dei giuristi successivi rispetto all'opinione di Quinto Mucio cfr. E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le 'sententiae prudentium' nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «RDR», I, 2001, p. 367 e n. 130, e M. MIGLIETTA, *«Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica*

Gli aspetti di interesse, anche problematici, che presentano i frammenti ora richiamati sono diversi, ma nella visuale che qui maggiormente rileva è dato osservare come nella vicenda dei rapporti fra i soggetti coinvolti si inserisca sempre un esempio di esercizio della garanzia per evizione concernente servitù prediali passive costituite sul fondo alienato²⁰.

3.3. Alla luce delle testimonianze giurisprudenziali si può dunque riprendere, con qualche precisazione, la ricostruzione degli eventi sintetizzati nell'iscrizione lucerina. Al riguardo è plausibile ritenere che *Caius* [- - -] *n(i?)us Helius* avesse acquistato un terreno con l'esplicita affermazione del venditore che esso fosse *optimus maximusque*, vale a dire non assoggettato a diritti su cosa altrui, oppure che su di esso gravassero soltanto alcune servitù specificate e nessun'altra. Deceduto l'acquirente, il fondo si trasmise ai suoi successori contro i quali Roscio Secondo esperì una *vindicatio servitutis* per l'accertamento dell'esistenza, in capo al fondo medesimo, di servitù passive in favore di uno o più fondi propri, diverse da quelle eventualmente menzionate all'atto dell'acquisto *inter vivos*. Il giudizio si concluse a favore dell'attore e i convenuti ebbero a subire l'evizione delle servitù di cui si tratta.

3.4. Ad una rinnovata riflessione si può osservare come le epigrafi sopra considerate – in particolare il cippo di *Luceria* – costituiscano significativi esempi della comune prassi negoziale e giudiziaria. L'iscrizione apula, verosimilmente coeva alla testimonianza di Pomponio, si presta a comprovare la ricorrenza dell'evizione di servitù nell'esperienza giuridica romana insieme all'impiego della corrispondente terminologia tecnico-giuridica (*cetera iura evicit*): la circostanza che si tratti del testo inciso su un cippo confinario destinato all'immediata intelligibilità di residenti e viandanti consente peraltro di superare congetturalmente il limite costituito dal carattere isolato della testimonianza alla quale può essere attribuito un valore rappresentativo di più numerose applicazioni delle regole di diritto sottese alla vicenda.

serviana. *Prolegomena* I, Trento, 2010, p. 149 s. nt. 211.

²⁰) Rilevante è pure il tema della quantificazione del danno riportato dall'acquirente che abbia subito l'evizione, affrontato fra altri in D. 21.1.61 (Ulp. 80 *ad ed.*) e D. 21.2.15.1 (Paul. 5 *ad Sab.*): *'si servitus evincatur, quanti minoris ob id praedium est, lis aestimanda est'*; cfr. pure D. 21.2.48 (Nerat. 6 *membr.*), ove dopo l'evizione di una servitù passiva l'acquirente subisce quella dell'intero fondo con la conseguenza che il venditore *'ob eam evictionem id praestari debet quod ex duplo reliquum est'*: cfr. TALAMANCA, *Vendita*, cit., p. 444 ss.

4. Interesse non minore riveste il riferimento alla donazione dei *cetera iura* previamente evitti²¹. Il caso è assai significativo, soprattutto se si considera l'accennata datazione del reperto alla metà del secolo II, allorché la donazione si manifestava quale *causa* di negozi a titolo gratuito ma non costituiva ancora un autonomo negozio giuridico come sarebbe avvenuto con Costantino²².

4.1 Nella documentazione epigrafica è dato trovare qualche riscontro all'uso della terminologia '*donare*' / '*donatio*' con riguardo a diritti di passaggio in non poche iscrizioni funerarie: per la maggior parte si tratta però di fattispecie contestualmente concernenti l'istituzione del complesso sepolcrale o la cessione dei relativi diritti di sepoltura²³. Solo in un limitato numero di esempi il testo può essere interpretato nel senso di un'attribuzione di diritti *donationis causa* per l'accesso al monumento, non integrata in atti di disposizione di più ampia portata.

E' inoltre da ricordare come l'*iter ad sepulchrum*, stante la sua particolare funzione, non possa essere in tutto equiparato alle tradizionali servitù²⁴. In questa visuale rileva soprattutto la particolarità che l'omologo del fondo dominante, vale a dire l'area sepolcrale, come è stato evidenziato²⁵, costituisce

²¹) Sulla donazione di servitù si veda già, specificamente, J. VAN BINSBERGEN, *De servitute praediorum donationis causa constituenda*, in «Mnemosyne», XLIII, 1915, p. 1-3, con bibliografia precedente.

²²) Si vedano per tutti G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano, 1960, in particolare p. 23 ss., ID., '*Donazione (diritto romano)*', in «ED.», XIII, Milano, 1964, p. 930 ss., B. BIONDI, *Le donazioni*, Torino 1961, p. 19 ss. e, per la fase del negozio giuridico a sé stante, in particolare S. DI SALVO, *Note sulla donazione da Costantino a Giustiniano*, in «Κοινωνία», XXXV, 2011, p. 227 ss. (ora in *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino, 2013, p. 83 ss.).

²³) Ampia esemplificazione è fornita da M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, '*Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia*'. *Donazione e compravendita, diritti sul sepolcro e diritto alla sepoltura*, in «Libitina' e dintorni. 'Libitina' e i 'luci' sepolcrali. Le 'leges libitinariae' campane. 'Iura sepulcrorum': vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie (Roma 10-11 maggio 2002)», Roma, 2004, p. 312-319; cfr. DE PAOLIS, '*Iura sepulcrorum*' a Ostia, cit., p. 584-587.

²⁴) Così F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, in particolare p. 92: «il serait vain de prétendre ramener l'*iter ad s.*, à aucune des figures traditionnelles des droits réels»; si veda pure CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, II, cit., p. 237: «con l'*iter ad sepulchrum* ci si trova di fronte ad una figura al limite, per ciò stesso difficilmente inquadrabile e assimilabile a tutti gli schemi tipici delle servitù prediali».

²⁵) G. GROSSO, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino, 1969, p. 143 ss.; cfr., anche per una rassegna critica delle opinioni in argomento, CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, II, cit., p. 230 ss., in particolare p. 236 s. nt. 49.

res extra commercium, con conseguenze significative sull'applicabilità del principio della doppia ineranza reale; sono infatti la costituzione o il trasferimento di diritti relativi all'uso del sepolcro (*ius sepulchri*, con i pertinenti doveri di celebrazione dei *sacra*), anziché l'alienazione dell'area medesima che l'inumazione ha reso *res religiosa*, a costituire il presupposto per la costituzione, ove necessario, di diritti di accesso *ad exemplum dei iura in re aliena*²⁶.

Alla luce di tale premessa, possono essere considerate particolarmente significative alcune iscrizioni, a cominciare da quella di seguito riportata.

«AE.» 1987, 177j = «AE.» 1991, 370h: *Petronia Erotis sibi et / T(ito) Flavio Pharnaci kariss[i]mo / coniugi suo fecit et i(i)s quibus id ius pos/sidendi testamento suo legavit / posterisque eorum l(i)bertis liberta/bus / in fronte p(edes) [- -] in agro p(edes) XXV / A(ulus) Pet(ronius) Zethu[s] Aristidae Artem[idori] filio Rhodio ium ambi/[tum adi]tu(m) donav(it).*

In questo caso²⁷ il sepolcro risulta costruito ad Ostia antica, fra gli ultimi anni del secolo I e i primi decenni del successivo, da *Petronia Erotis* per sé, per il coniuge *Titus Flavius Pharnax* (liberto imperiale di età flavia)²⁸ e per i futuri legatari di diritti sepolcrali. Solo successivamente, come si apprende dall'indicazione incisa in un secondo tempo sulla striscia marginale inferiore della

²⁶) Su questi temi cfr. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux*, cit. p. 85 ss.. che si sofferma anche (p. 91) sulla non infrequente separazione fra la proprietà dell'area sepolcrale e la titolarità del corrispondente *ius sepulchri*; si veda pure S. LAZZARINI, *Tutela legale del sepolcro familiare romano*, in «Monumenti sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina» (Atti della 26ª settimana di studi aquileiesi, Aquileia 24-28 aprile 1995), Trieste, 1997, p. 67-82, ID., *Regime giuridico degli spazi funerari*, in «Terminavit sepulcrum». I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del Convegno (Venezia, 3-4 dicembre 2003)», cur. G. Cresci Marrone, M. Tirelli, Roma, 2005, p. 47-5, e ID., *Note di diritto sepolcrale romano*, in «Storia di Sarsina. I, L'età antica», cur. A. Donati, Cesena, 2008, p. 665-676.

²⁷) Sull'epigrafe cfr. H. THYLANDER, *Inscriptions du Port d'Ostie* («Acta Instituti Romani Regni Sueciae», series in 8°, IV, 1), I, Lund, 1952, p. 146 s. n. A196 (cfr. II, Lund, 1951, planche LVI.2), A. HELTTULA, *Nove iscrizioni sepolcrali dell'Isola Sacra (Porto)*, in «Arctos», XXIV, 1990, p. 25 s.; T. GESTRIN, [iscrizione n.] 167 p. 193 s. (con bibliografia precedente), in «Le iscrizioni sepolcrali latine nell'isola sacra» – cur. A. Helttula –, Roma, 2007 (da cui la lettura riportata nel testo) e DE PAOLIS, *Tura sepulcrorum' a Ostia*, cit., p. 587 n. Aa53.

²⁸) Cfr. «AE.», 1987, 177g: «T(ito) Flavio Aug(usti) l(i)berto Pharnaci / fecit / Petronia Erotis carissimo / viro suo», iscrizione funeraria dedicata dalla moglie al marito; si vedano H. THYLANDER, *Inscriptions*, cit., p. 94 s. n. A110, e T. GESTRIN, [iscrizione n.] 171, in «Le iscrizioni sepolcrali» – cur. Helttula –, cit., p. 197 s. Sul rapporto fra le due iscrizioni cfr. M. CARROLL, *Spirits of the Dead: Roman Funerary Commemoration in Western Europe*, Oxford, 2006, p. 242 e n. 42: «Although both inscriptions were found out of context, the inscription without the reference to freedman status appears to have been the main titulus attached to the outside of a tomb; the other panel may have been attached to something within a tomb».

lastra, un personaggio di nome *Aulus Petronius Zetus*, ebbe a cedere a titolo gratuito ad *Aristida Rhodius*²⁹, verosimile titolare di altri diritti e doveri (forse per la celebrazione di *sacra*) inerenti al sepolcro, quello di accedervi (*itus*³⁰, *aditus*) e di percorrerne il circuito esterno (*ambitus*)³¹.

Di qualche rilievo appare anche «AE.» 1975, 85:

*D(is) [M(anibus)] / Ti(berius) Cattius R[oma?]/nus heres par[ent]/um suorum
Flavi[ae For]/tunat(a)e donavit[itum] / ambitu(m) posteris[q(ue) eius].*

L'epigrafe, di provenienza urbana e databile fra la metà del secolo II e la fine del III in base al formulario e all'aspetto paleografico, si riferisce all'attribuzione a titolo gratuito del diritto di accesso a un monumento funebre preesistente (verosimilmente fondato dai genitori del «donante»), con possibilità di deambulare lungo il perimetro esterno; il «donante», *Tiberius Cattius*, era verosimilmente figlio dei fondatori del sepolcro mentre è da presumere anche qui che la beneficiaria del negozio, *Flavia Fortunata*, fosse già titolare di qualche diritto o dovere su quest'ultimo³².

Si consideri infine la seguente iscrizione ostiense.

Helttula n. 175: *D(is) M(anibus) / Atilia Arte/misia dona/vit itu anbitu / Marcello
SEPUL / CHU.SECUN DOIFLA / Sabina Eutychei / OCLA donavit.*

Come risulta dal confronto fra la più recente edizione del testo, qui riportata³³,

²⁹ E' pervenuto anche un titolo funerario dedicato da *Aristida Artemidori fil(ius) Rodi(us)* (sic) a sé, alla moglie *Petronia Hygia*, al figlio *Petronius Dextrus*, ai loro liberti e liberte nonché ai discendenti di questi ultimi (cui furono evidentemente tramessi anche i diritti sul sepolcro): cfr. THYLANDER, *Inscriptions*, cit., p. 39 s. n. A27, e T. GESTRIN, [iscrizione n.] 169, in «Le iscrizioni sepolcrali» – cur. Helttula –, cit., p. 195 s.

³⁰ Evidenzia la preferenza accordata al sostantivo '*itus*' rispetto a '*iter*' nell'epigrafia funeraria CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, II, cit., p. 242; per un'ampia esemplificazione cfr. la bibliografia indicata alla nota successiva.

³¹ Sull'*'ambitus*' nella documentazione epigrafica cfr. E. DE RUGGIERO, *s.b.v.*, in «DE.», I, cit., p. 443, G.N. OLCOTT, *Thesaurus linguae latinae epigraphicae*, Roma, 1904, p. 276 s., CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, II, cit., p. 231 ss. e nt. 48, S. EVANGELISTI, D. NONNIS, '*Itus, aditus, ambitus, similia*'. *L'accesso al sepolcro: garanzie e finalità*, in «Libitina' e dintorni», cit., p. 349-359, e DE PAOLIS, '*Iura sepulcrorum*' a Ostia, cit., p. 603-609.

³² L'iscrizione è stata pubblicata da A. FERRUA, *Via Paisiello e Panfilo*, in «Rivista di Archeologia Cristiana», LI, 1975, p. 55-56, n. 45 e fig. 21; cfr. CALDELLI, CREA, RICCI, '*Donare, emere ...*', cit., p. 319 n. Aa166 e p. 322, ed EVANGELISTI, NONNIS, '*Itus, aditus, ambitus, similia*', cit., p. 356 n. Cp77 e 358 (con datazione).

³³ H. SOLIN, M. KAHLOS, A. HELTTULA, P. TUOMISTO, R. VAINIO, [iscrizione n.] 175, in «Le iscrizioni sepolcrali» – cur. Helttula –, cit., p. 201-203 (con datazione); cfr. DE PAOLIS, '*Iura sepulcrorum*' a Ostia, cit., p. 586 n. Aa44 e Aa45.

e la precedente a cura del Thylander³⁴, l'iscrizione, dubitativamente riferibile al secolo III, è per taluni aspetti di difficile lettura.

Secondo lo studioso appena citato, effettuate le integrazioni e le rettifiche da lui suggerite, ne risulterebbe la seguente traduzione: «Aux Dieux Mânes. Atilia Artemisia a donné à Marcellus le droit d'entrer et de circuler, à Secundus le sépulcre. Flavia Sabina a donné une urne à Eutyches»³⁵.

Prudentemente articolata appare l'esegesi fornita nell'altra edizione, ove sono riferite più ipotesi interpretative, fermo restando, evidentemente per effetto della ripetizione del predicato 'donavit', che «le righe 2-4 devono costituire una clausola separata», ovviamente estesa al nome del beneficiario indicato all'inizio della linea successiva; tale clausola, il cui significato corrisponderebbe alla traduzione del Thylander che presuppone l'integrazione all'accusativo dei due sostantivi (*itu(m) a<m=N>bitu(m)*), assume particolare rilevanza ai fini del tema qui affrontato in quanto relativa a una «donazione» dell'*itus* e dell'*ambitus* espressamente disgiunta da quella di altri diritti sul sepolcro³⁶.

4.2. L'itinerario attraverso il quale la riflessione giurisprudenziale romana è giunta a configurare l'applicabilità della *causa donationis* alla costituzione di *iura in re aliena* è stato ricostruito dall'Archi muovendo dall'esegesi di testimonianze nelle quali appunto emerge «una casistica che pratica la donazione anche al di fuori del trasferimento della proprietà»³⁷.

Nella manifestazione del fenomeno un ruolo significativo è svolto dal frammento di seguito riportato.

D. 39.5.9.pr. (Pomp. 33 *ad Sab.*): In aedibus alienis habitare gratis donatio vide-

³⁴ THYLANDER, *Inscriptions*, cit., p. 43 s. n. A32: 'D(is) M(anibus) / Atilia Arte/misia dona/vit itu(m) a<m=N>bitu(m) / Marcello sepulch(r)u(m) Secundo {I}Fla(via) / Sabina Eutyche'ti / o<l=C>la(m) donavit' (segni diacritici dell'editore).

³⁵ THYLANDER, *Inscriptions*, cit., p. 44

³⁶ Per le linee 5-8 sono state invece proposte due letture. La prima, nei termini «Marcello sepulch(r)u(m) V, Secundo III, A(tilia) Sabina Eutyche'ti o r l r la(m) (oppure r loc r a) donavit», farebbe riferimento alla concessione, effettuata da Atilia Sabina, congiunta della fondatrice, di posti (vale a dire, probabilmente, «fosse nel pavimento» sepolcrale): cinque a Marcello e tre a Secundo, oltre alla «donazione» a Eutiche (del diritto) di (collocare) un'urna (oppure di altri 'loca' nel sepolcro). La seconda, fondata sulla lettura «Marcello sepulch(r)u(m) secun [= secum] do(navit) r fili r a Sabina Eutyche'ti o r l r la(m) (oppure r loc r a) donavit», consentirebbe di ritenere che Sabina, figlia della fondatrice, avesse «donato» un luogo di sepoltura vicino al proprio (*secum*) a Marcello (un congiunto, verosimilmente il coniuge) e un'urna (oppure alcuni 'loca') ancora ad Eutiche. Così SOLIN *et alii*, [iscrizione n.] 175, cit., p. 202 s. (qui e nel testo segni diacritici dell'editore).

³⁷ Così ARCHI, *La donazione*, cit., p. 92

tur: id enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro habitatione non solvit. Potest enim et citra corporis donationem valere donatio, veluti [velut] si donationis causa cum debitore meo paciscar, ne ante certum tempus ab eo petam.

Nel testo Pomponio riconosce che *‘In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur* in quanto il *‘capere’* che a suo tempo indicava l'apprensione in senso materiale della cosa ceduta a titolo gratuito può essere nel caso di specie traslativamente identificato nel fatto che *‘qui habitat [...] mercedem pro habitatione non solvit’*, con la conseguenza che *‘Potest enim et citra corporis donationem valere donatio’*³⁸.

Per individuare poi una testimonianza dalla quale si possa dedurre la specifica configurabilità della «donazione» di servitù l'Archi richiama il seguente testo.

D. 8.3.37 (Paul. 3 *respons.*): Λούκιος Τίτιος Γαίῳ Σεῖῳ τῷ ἀδελφῷ πλείστα χαίρειν. ὕδατος τοῦ ῥέοντος εἰς τὴν κρήνην τὴν κατασκευασθεῖσαν ἐν ἰσθμῷ ὑπὸ τοῦ πατρός μου δίδωμι καὶ χαρίζομαί σοι δάκτυλον εἰς τὴν οἰκίαν σου τὴν ἐν τῷ ἰσθμῷ, ἢ ὅπου δ' ἂν βούλῃ (*Lucius Titius Caio Seio fratri salutem plurimam. Aquae, quae fluit in lacum a patre meo factum in isthmo, digitum tibi do donoque in domum tuam in isthmo vel quocumque velis*). quaero, an ex hac scriptura usus aquae etiam ad heredes Gaii Seii pertineat. Paulus respondit usum aquae personalem ad heredem Seii quasi usarii transmitti non oportere.

Nel frammento il giurista severiano si interroga sulla trasmissibilità agli eredi di un *usus aquae* a suo tempo attribuito con formula chirografaria (δίδωμι καὶ χαρίζομαι) da un soggetto al proprio fratello; sebbene il responso sia negativo in quanto nel caso in considerazione viene ravvisata solamente la costituzione di un diritto personale (per la localizzazione della fattispecie in ambito provinciale e per il tenore del chirografo), la proposizione stessa del quesito consente di ritenere che in altre situazioni fosse pacificamente ammissibile la costituzione a titolo gratuito di un vero e proprio diritto su cosa altrui *donationis causa*³⁹.

La locuzione *donatio servitutis* ricorre infine espressamente in un testo di Papiniano.

³⁸) Cfr ARCHI, *La donazione*, cit., p. 89 ss.; si vedano pure F. CASAVOLA, *Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli, 1960, p. 46, K. SLAPNICAR, *‘Gratis habitare’*. *Unegeltliches Wohnen nach römischen und geltendem Recht*, Berlin, 1981, p. 82 ss., e M. FIORENTINI, *Struttura ed esercizio delle servitù d'acqua nell'esperienza giuridica romana*, in *Contributi romanistici*, Trieste 2003, p. 53 s.

³⁹) Cfr. ARCHI, *La donazione*, cit., p. 91 s., ID., *Donazione (diritto romano)*, cit., p. 937; nega ogni sospetto di interpolazione P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, *Diritti reali* (Roma 1933), Milano 1972, p. 133.

D. 8.4.17 (Papin. 7 *quaest.*): Si precario vicinus in tuo maceriam duxerit, interdicto 'quod precario habet' agi non poterit, nec maceria posita donatio servitutis perfecta intellegitur, nec utiliter intendetur ius sibi esse invito te aedificatum habere, cum aedificium soli condicionem secutum inutilem faciat intentionem. Ceterum si in suo maceriam precario, qui servitutem tibi debuit, duxerit, neque libertas usucapietur et interdicto 'quod precario habet' utiliter cum eo agetur. Quod si donationis causa permiseris, et interdicto agere non poteris et servitus donatione tollitur.

Il sintagma contenente l'espressione che qui rileva è volto a negare che la fattispecie potesse configurarsi in caso di concessione a titolo precario di realizzare una modesta opera edile ('*maceria*') sul suolo altrui; nel seguito del frammento si ammette inoltre che, ove non sussistano dubbi sul consenso del titolare del fondo dominante alla realizzazione di una costruzione che impedisca l'esercizio di un diritto reale limitato, '*servitus donatione tollitur*'⁴⁰.

4.3. Tornando all'iscrizione lucerina dopo il richiamo alle pertinenti testimonianze giurisprudenziali, è da osservare preliminarmente che le modalità con cui sarebbe avvenuta la «donazione» di cui è memoria epigrafica, non esplicitate nel testo, richiedono qualche riflessione. La circostanza che il proprietario di un fondo sia gratificato attraverso una *donatio servitutis* può infatti essere astrattamente interpretata in diverse accezioni: è possibile pensare in primo luogo alla costituzione di una servitù a favore del fondo di cui il soggetto che si vuole beneficiare sia proprietario; occorre inoltre contemplare l'ipotesi che la liberalità consista in atti rivolti ad attuare di fatto la rinuncia del proprietario del fondo dominante rispetto al quale un terreno del «donatario» abbia funzione di fondo servente: è discusso se tale risultato potesse essere conseguito soltanto attraverso l'acquiescenza nei confronti di una vera e propria *actio negatoria* esercitata dal titolare del fondo

⁴⁰ Cfr., fra altri, B. BIONDI, *La categoria romana delle 'servitutes'*, Milano, 1938, p. 540 s., D. DAUBE, '*Utiliter agere*', in «*Iura*», XI, 1960, p. 75 ss., G. GROSSO, *Le servitù prediali*, cit., p. 246, 248 e 251, R. BASILE, *Note sulle servitù nella giurisprudenza romana*, in «*Index*», XXV, 1997, p. 349 s.; si veda pure P. BIAVASCHI, *Ricerche sul 'precarium'*, Milano, 2006, p. 133 ss. e *passim*, con riferimenti alla bibliografia sulla rilevanza del frammento per lo studio del precario. Il testo è ritenuto senza dubbio autentico da BIONDI, *op. cit.*, p. 541 («è uno dei pochissimi passi delle Pandette che non siano stati sospettati, ed in verità è insospettabile»); si veda già L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians.*, I. *Grundbegriffe und Lehre von den juristischen Personen*, Leipzig, 1908, p. 158 nt. 20. Dubbi sono avanzati da S. SOLAZZI, *Specie ed estinzione delle servitù prediali*, Napoli, 1948, p. 48; cfr. pure ID., '*Servitutem debere*', in «*Iura*», II, 1951, p. 5.

servente⁴¹ ovvero se il corrispondente giudizio potesse anche svolgersi in modo fittizio mediante una rituale *in iure cessio*⁴². A un risultato non diverso, poteva condurre il mancato esercizio della servitù da parte del titolare del fondo dominante per il tempo stabilito dalla legge⁴³.

Esclusa quest'ultima eventualità, poco compatibile con la ritualità formulare del testo epigrafico, ed inoltre una costituzione per *deductio* che implicherebbe un trasferimento fondiario di cui non è menzione, riesce difficile configurare anche una *mancipatio sestertio nummo uno*, in quanto la relativa 'quae Rosciu[s] Secundus a[b] heredibus C. [- -]ni Heli evic[it]' parrebbe più correttamente riferibile a diritti preesistenti alla conclusione del negozio *donationis causa* anziché a diritti nuovi pur corrispondenti a quelli.

Maggiore plausibilità sembra assumere l'ipotesi di una *in iure cessio* o, se si ritiene, l'effettivo esercizio di un'*actio negatoria* con inerzia concordata del titolare del fondo dominante. Si potrebbe così ritenere che *Modesta* fosse divenuta titolare del fondo servente già appartenuto a Elio e quindi ai suoi eredi: nei confronti della donna, per ragioni di liberalità verosimilmente connesse allo stretto rapporto di parentela cui allude il possessivo 'suae, A[- -] +us', il nuovo proprietario del fondo dominante (e probabile avente causa diretto di *Roscius Secundus*), avrebbe intenzionalmente accettato la soccombenza in un processo (reale o fittizio) intentato dalla stessa *Modesta* e inteso all'accertamento negativo dei medesimi diritti a suo tempo evitti da Roscio contro gli eredi di Elio. Il dettato epigrafico acquisterebbe così un senso compiuto.

4.4. A fronte delle informazioni fornite dalle fonti giurisprudenziali, il contri-

⁴¹ In questo senso B. BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano*², Milano, 1954, p. 306 ss., ove si richiamano anche le fonti in cui ricorre la terminologia 'remissio' / 'remittere servitatem'; cfr. ID., *Le donazioni*, cit., p. 402 ss., e GROSSO, *Le servitù prediali*, cit., p. 241-243. Sul tema si è soffermato più recentemente BASILE, *Note sulle servitù*, cit., p. 345 ss., per prospettare l'ammissibilità, dal tempo dei Severi, di una *remissio servitutis* senza necessario ricorso alla *in iure cessio*; in argomento si veda pure F. TUCCILLO, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. 'Usus, scientia, patientia'*, Napoli, 2009, p. 97 ss.

⁴² Così SOLAZZI, *Specie ed estinzione*, cit., p. 125 ss., con le osservazioni di BIONDI, *Le servitù prediali*, cit., p. 308 s.; cfr. GROSSO, *Le servitù prediali*, cit., p. 241-243.

⁴³ Cfr. BIONDI, *Le servitù prediali*, cit., p. 311 ss., con la precisazione che «La proprietà, e così crediamo anche i diritti reali, si possono perdere non perché non siano stati esercitati, ma indirettamente e come conseguenza del fatto che altri abbia acquistato mediante il possesso la proprietà della stessa cosa nella sua totale pienezza». Può essere ricordato anche l'espedito indicato da S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928², p. 774 nt. 1, consistente nella mancipazione del fondo servente al titolare di quello dominante con conseguente estinzione della servitù per confusione e successiva rimancipazione al precedente proprietario senza *deductio* della servitù stessa.

buto dell'iscrizione qui considerata all'approfondimento del tema ora affrontato risulta di qualche rilievo: mentre infatti, come accennato, la testimonianza di Pomponio consente, al più, di ritenere giunta ad esito la riflessione rivolta ad astrarre dalla dimensione meramente materiale l'oggetto del negozio concluso *donationis causa*, la nuova epigrafe attesta ormai, nello stesso periodo, la concreta applicazione di un simile negozio con riguardo a *iura in re aliena*.

In presenza di obiettive difficoltà a definire gli esordi del fenomeno, il testo qui considerato, databile come accennato non oltre la metà del secolo II, si presta pertanto a documentare, attraverso i tratti stilistico-espressivi del formulario che presuppongono un'applicazione consolidata dei negozi evocati, la possibilità di arretrare nel tempo, forse di qualche decennio, le prime manifestazioni della prassi di cui si tratta. Una possibile conferma, almeno sul piano terminologico, è individuabile nell'iscrizione di *Petronia Erotis* («AE.» 1987, 177j = «AE.» 1991, 370h) la quale, pur appartenendo al novero di quelle ove si menziona l'attribuzione a titolo gratuito di diritti di accesso a un sepolcro, è suscettibile, come ricordato, di analoga datazione.

Nella medesima prospettiva, l'esplicito impiego della terminologia 'donatio' / 'donare' con riferimento a servitù nella documentazione epigrafica induce anche a ritenere sempre meno consistenti i sospetti di interpolazione di D. 8.4.17⁴⁴.

⁴⁴) Cfr. *supra*, nt. 40.